



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA**

Il Presidente

-visto il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria del 19-3-2020 e ritenuto di dover adottare misure conformi;

-visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17 marzo 2020;

- visto l'art. 83 d.l. citato, che detta “*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”, estende alle Commissioni tributarie le disposizioni da esso previste, in quanto compatibili (comma 21), e nel contempo abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (comma 22);

- rilevato che fra le disposizioni sicuramente compatibili vi sono:

(i) il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze già fissate nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 (comma 1);

(ii) la sospensione, nel medesimo periodo, del decorso di tutti i termini procedurali previsti per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti e, in particolare, dei termini “*per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione*” (comma 2); è inoltre espressamente prevista la sospensione dei termini “*per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie*” e del “*termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*” (comma 2);

(iii) l'esclusione del rinvio d'ufficio e della sospensione dei termini in “*tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*” (comma 3, lett. a), che

sono stati individuati, con decreto di questa Presidenza in data 8 marzo 2020, in “*quelli di cui agli artt. 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*”;

(iv) il potere dei capi degli uffici di adottare, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al comma 7, lettere da *a*) a *f*) e *h*) (comma 5);

(v) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni indicate al comma 3, e lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (comma 7, lettere *d*), *e*), *g*) e *h*) rispettivamente);

(vi) il potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare – per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, previa interlocuzione con l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati (nonché degli altri Ordini professionali i cui iscritti sono abilitati alla difesa tecnica dinanzi le Commissioni tributarie, così dovendo intendersi la clausola di compatibilità della norma) – le misure organizzative di cui al comma 7, lettere da *a*) a *f*) e *h*), anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che siano necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (comma 6)

(vii) la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti assunti dai capi degli uffici (comma 8);

(viii) l'assolvimento con sistemi telematici, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, degli obblighi di pagamento del contributo unificato (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 del medesimo d.P.R.), connessi al deposito telematico degli atti (comma 11);

- considerato che è necessario adottare misure organizzative dell'attività giudiziaria, comprese quelle di cui all'art. 85, comma 5, d.l. n. 18/2020 per l'attività non sospesa, per il periodo 9 marzo – 15 aprile 2020;

DISPONE

1. restano ferme le misure organizzative adottate con provvedimenti già comunicati, ove non incompatibili con quelle di seguito specificate;
2. dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i Presidenti dei collegi disporranno esclusivamente la trattazione dei procedimenti urgenti già fissati e di quelli che saranno eventualmente introdotti nel medesimo periodo: per procedimenti urgenti si intendono quelli di cui agli artt. 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
3. tutti gli altri procedimenti sono rinviati a nuovo ruolo, comunque a data successiva al 31 maggio 2020 (tenuto conto delle applicazioni scadenti il 30-6-2020 ed al fine di apprestare gli opportuni accorgimenti di cui punto vi), con provvedimento telematico fuori udienza e salve ulteriori indicazioni derivanti da ulteriori provvedimenti legislativi;
4. per i procedimenti di cui al punto 2 si raccomanda, ove ne sussistano i presupposti di legge, l'adozione del provvedimento con decreto presidenziale in calce al ricorso; in ogni caso, la fissazione dell'udienza camerale di discussione, anche per la conferma/modifica/revoca del decreto presidenziale, andrà fissata in data successiva al 15 aprile 2020,

a orario opportunamente differenziato per ciascun procedimento, in modo tale da evitare attese, con conseguente assembramento di persone;

5. in caso di trattazione del procedimento in aula andranno scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:

- **accesso in aula delle sole persone effettivamente interessate alla trattazione;**
- **rispetto della distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza e adeguata aerazione della stessa;**
- **immediato allontanamento delle parti, dall'aula e dai locali della Commissione tributaria, una volta esaurita la trattazione della causa;**
- **svolgimento della camera di consiglio per la decisione, ove non effettuata immediatamente dopo la trattazione della causa ed avendo cura di rispettare la distanza interpersonale minima e di assicurare l'aerazione del locale, con modalità di collegamento (video o anche solo sonoro) da remoto;**

6. **l'accesso dei Giudici presso la segreteria della Commissione tributaria per il deposito dei provvedimenti è consentito in data successiva al 15 aprile 2020;**

7. d'intesa con lo scrivente, il Direttore amministrativo della Commissione adotterà le misure organizzative più idonee per lo svolgimento dell'attività amministrativa e delle segreterie, in conformità con le prescrizioni degli organi ministeriali competenti;

CONFERMA

l'invito ai tutti i Difensori a: (1) rivolgersi alle segreterie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (nome.cognome@mef.gov.it); (2) formulare eventuali istanze di interlocuzione con la Commissione solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico.

Si comunichi a tutti i Giudici, al Personale Amministrativo della Commissione e agli Ordini professionali interessati, nonché al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per conoscenza.

Si affigga all'entrata della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza.

Perugia, 20 marzo 2020.

Il Presidente f.f.
f.to dr. Sandro Cossu